

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2005, n. 0434/Pres.

Regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna in applicazione dell'articolo 23, comma 4 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e dell'articolo 67 del relativo Regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.

Modifiche approvate da:

DPreG. 29/7/2009, n. 0214/Pres. (B.U.R. 12/8/2009, n. 32).

Regolamento abrogato da art. 10, c. 1, lett. b), DPreG. 7/7/2025, n. 070/Pres. (B.U.R. 23/7/2025, n. 30).

ABROGATO

Art. 1

(Scopi e contenuti del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione dei lavori in economia da parte dei Servizi e degli Ispettorati della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, nel rispetto dei principi di trasparenza, di concorrenza e di economicità, in applicazione dell'articolo 23, comma 4 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e dell'articolo 67 del relativo Regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Sono effettuate in economia le seguenti tipologie di lavori e le forniture ed i servizi ad essi connesse:

- a) interventi di manutenzione degli alvei, delle opere di sistemazione idraulico-forestale e del territorio montano quali:
 - 1) riordino delle acque superficiali, ripulitura e manutenzione degli alvei, ricostituzione delle sezioni di deflusso, scolmatura e inalveamento, interventi estensivi di ripulitura e sistemazione delle pendici, deviazione e contenimento del distacco delle valanghe;
 - 2) ripristino e ricostruzione di opere trasversali e longitudinali e in generale di tutte le opere usurate dal tempo o lesionate da eventi naturali;
 - 3) costruzione di opere di presidio a manufatti esistenti, indispensabili per mantenere l'assetto e l'equilibrio della rete idrografica e per ridurre il pericolo di valanghe;
 - 4) risagomatura e consolidamento delle sponde;
 - 5) ripristino ambientale con interventi di ingegneria naturalistica;
 - 6) sistemazione di frane ed altri interventi estensivi;
 - 7) manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di servizio;
- b) interventi di ripristino, conservazione e fruizione degli ambienti naturali e per la gestione delle foreste e del patrimonio affidato alla Direzione quali:
 - 1) manutenzione, riqualificazione e rinaturazione di ambienti naturali anche tramite interventi di rimodellamento morfologico e modifica dell'assetto idraulico esistente;
 - 2) esecuzione di opere o interventi connessi ai monitoraggi ambientali;
 - 3) realizzazione e manutenzione di opere ed infrastrutture finalizzate alla fruizione di ambienti naturali, ivi compresi percorsi, osservatori, parcheggi, servizi igienici, centri visite, piste ciclabili, allestimenti ed accessori utili alla didattica ambientale, altre infrastrutture;

- 4) realizzazione e manutenzione di opere ed infrastrutture di interesse naturalistico o finalizzate alla gestione delle foreste ivi compresi piazzali di deposito legname, muretti di confine, viabilità forestale;
- 5) realizzazione e manutenzione di opere ed infrastrutture finalizzate alla gestione di pascoli ivi compresi fabbricati, muretti, viabilità, abbeveratoi ed altre strutture malghive;
- 6) manutenzione e ripristino della viabilità di servizio alle proprietà agro-silvo pastorali e di accesso alle malghe pubbliche;
- 7) realizzazione, manutenzione e miglioramento di strutture ed infrastrutture per la vivaistica e di altre affidate alla Direzione;
- c) opere previste per l'attuazione del piano regionale di difesa dagli incendi, quali:
 - 1) realizzazione, manutenzione e miglioramento di piste e sentieri;
 - 2) realizzazione e manutenzione di opere ed infrastrutture, ivi compresi serbatoi d'acqua, invasi, canalizzazioni, condutture fisse e mobili, impianti di sollevamento d'acqua;
 - 3) costruzione di torri ed altri posti di avvistamento;
 - 4) interventi colturali per la prevenzione e riduzione del rischio d'incendio e per la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco;
- d) interventi d'urgenza conseguenti a calamità naturali su richiesta della Protezione civile della Regione;
- e) interventi in materia di sicurezza quali disgaggi, svuotamento di reti paramassi, puntellamenti e costruzione di opere provvisorie indirizzate alla riduzione del pericolo per persone o cose, per ogni settore di competenza;
- f) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- g) lavori necessari per la compilazione dei progetti;
- h) lavori di completamento di opere ed impianti a seguito di risoluzione del contratto, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Art. 3

(Limiti di applicazione)

1. I lavori disciplinati dal presente regolamento non possono comportare, per ogni singolo intervento, una spesa superiore al limite di euro 200.000,00 IVA esclusa, come previsto dall'articolo 67, comma 1, del Regolamento di attuazione della legge regionale 14/2002. Per i lavori in amministrazione diretta, ai fini del rispetto di detto limite, non si considerano gli oneri del personale, ai sensi dell' articolo 50, comma 6, della legge regionale 14/2002.

2. È vietato frazionare artificiosamente qualsiasi lavoro, avente carattere unitario.

Art. 4

(Modalità di esecuzione dei lavori)

1. I lavori in economia, comprensivi delle connesse prestazioni accessorie, sono eseguiti, sulla base di un progetto o di una perizia sommaria di spesa:

- a) in amministrazione diretta, quando i lavori sono effettuati dall'Amministrazione regionale con personale proprio e maestranze appositamente assunte e con l'impiego di materiali e mezzi di proprietà ovvero acquistati o noleggiati;
- b) a cottimo, quando si rende necessario od opportuno procedere all'affidamento dei lavori a soggetti in possesso dei requisiti di legge;
- c) con sistema misto, ovvero parte in amministrazione diretta e parte a cottimo;
- d) con affidamento diretto alle Cooperative individuate dall'articolo 5, comma 2 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97) e con i limiti stabiliti dal medesimo articolo 5.

2. Le modalità di esecuzione dei lavori sono individuate nel relativo decreto di autorizzazione di spesa a firma dell'organo competente.

3. I lavori in economia sono esentati all'obbligo di comunicazione dei dati di cui all'articolo 4, comma 17, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici).

Art. 5

(Responsabile unico del procedimento)

1. I lavori in economia sono eseguiti sotto la diretta responsabilità del Direttore del Servizio competente, cui è demandato il ruolo di Responsabile unico del procedimento.

2. Per i lavori affidati agli Ispettorati ripartimentali foreste, il ruolo di Responsabile unico del procedimento è svolto dal Direttore dell'Ispettorato competente.

3. Nell'ipotesi di esecuzione in amministrazione diretta, il Responsabile unico del procedimento impiega direttamente il personale dipendente ed il personale appositamente assunto e, in virtù delle competenze demandategli dall'articolo 23, comma 3, della legge regionale 14/2002 e dall'articolo 4, comma 1, lettera l) del relativo Regolamento di attuazione, acquista i materiali, noleggia i mezzi e quant'altro occorra all'esecuzione dell'opera avvalendosi dell'ufficio di direzione lavori.

Art. 6

(Procedure per l'acquisizione di beni e servizi nell'ambito dei lavori in amministrazione diretta)

1. Nei cantieri in amministrazione diretta l'acquisto di materiali, semilavorati ed attrezzature nonché l'acquisizione delle prestazioni relative ai noli, ai trasporti, alla manutenzione di macchinari ed attrezzature nonché di quant'altro occorra per l'esecuzione dei lavori sono effettuati con le seguenti modalità:

- a) senza formalità alcuna, entro il limite di euro 10.000,00 IVA esclusa;
- b) mediante affidamento diretto ad un'unica ditta, previa richiesta di preventivo anche tramite fax o e-mail:
 - 1) nel caso in cui l'importo complessivo della spesa sia compreso tra euro 10.000,00 ed euro 20.000,00 IVA esclusa;
 - 2) nei casi di urgenza tecnica o di nota specialità del bene o del servizio da acquisire, entro il limite di euro 200.000,00 IVA esclusa. Il ricorso a tale procedura di scelta deve essere adeguatamente motivato;
- c) previa gara esplorativa da espletarsi, fra almeno tre ditte, in tutti gli altri casi.

2. Nell'ipotesi di molteplici e contestuali cantieri aperti, per garantire la continuità operativa di tutte le lavorazioni in corso ed evitare ogni indugio o ritardo, è ammessa l'effettuazione di una gara esplorativa all'inizio dell'anno, sempre tra almeno tre ditte, con richiesta di offerta a prezzi unitari, per fornitura di materiali e servizi per zone geografiche omogenee, nei modi specificati nella lettera d'invito, senza obbligo di quantificazione preliminare delle quantità in fornitura. In tal caso la prestazione richiesta ad una singola ditta non potrà comunque superare, per ogni progetto in esecuzione, l'importo di euro 200.000,00.

3. Per gli affidamenti di cui sopra dovrà essere valutata la maggior convenienza economica, determinata non solo dal miglior prezzo offerto ma anche dalla reale disponibilità, in zona utile al cantiere, di fornitori in grado di garantire prestazioni tempestive e continuative. Per l'affidamento dei noli a caldo, costituenti parte integrante delle lavorazioni, assume rilevanza la conoscenza diretta in merito all'affidabilità ed alle capacità dell'operatore nonché all'efficienza dei mezzi di cui dispone la ditta.

4. Per le acquisizioni effettuate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), la formalizzazione dell'accordo contrattuale avviene, di norma, mediante corrispondenza commerciale e sottoscrizione della lettera di ordinazione da parte della ditta affidataria. Tale atto è esente da registrazione fiscale, salvo il caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) nonché da imposta di bollo, salvo il caso d'uso (articolo 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e articolo 24 Tariffa, parte seconda, D.M. 20 agosto 1992 (Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo)). La lettera invito di richiesta offerta contiene ogni condizione ritenuta utile per la formulazione dell'offerta e, in particolare, la descrizione ed i requisiti della fornitura richiesta, le condizioni ed il termine per l'esecuzione della prestazione, le modalità di pagamento ed il relativo termine, le eventuali garanzie da prestare, la previsione di penali in caso di inadempimento nonché l'indicazione della possibilità per l'Amministrazione di provvedere all'esecuzione della fornitura o del servizio necessari a mezzo di altra ditta ed a spese della ditta inadempiente.

Art. 7

(Procedura per l'affidamento dei lavori a cottimo)

1. I lavori a cottimo sono affidati, previa gara informale da espletarsi fra almeno tre imprese, sulla base di uno dei seguenti criteri alternativi:

- a) il prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
- b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi variabili a seconda della natura della prestazione, quali, a titolo indicativo, il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, la qualità, le caratteristiche estetico-costruttive, l'assistenza tecnica. I criteri di valutazione che si intendono utilizzare sono espressamente menzionati nella lettera invito, nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita.

2. È consentito procedere ad affidamento diretto:

- a) per i lavori di importo inferiore ad euro 20.000,00 IVA esclusa;
- b) per i lavori entro il limite di euro 200.000,00 IVA esclusa:
 - 1) quando la gara informale previamente esperita sia andata deserta;
 - 2) in presenza di comprovate ragioni tecniche che richiedano particolare perizia o particolare tecnica di esecuzione;
 - 3) nelle ipotesi di somma urgenza, di cui al comma 2 dell'articolo 8.

3. Per la partecipazione alla gara informale le imprese devono risultare in possesso dei requisiti di qualificazione e di carattere generale, previsti dagli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 14/2002.

4. Le ditte prescelte, individuate sulla base dei principi di trasparenza e rotazione, sono invitate, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad esaminare il progetto esecutivo ovvero la perizia sommaria di spesa delle opere da eseguire, a presentare la documentazione prescritta nonché a formulare la propria offerta entro un termine non inferiore ai quindici giorni dalla data di spedizione dell'invito. La lettera invito deve contenere almeno le seguenti indicazioni: l'oggetto della prestazione, la qualità, le modalità ed i tempi di esecuzione, le eventuali garanzie da prestare, i criteri di aggiudicazione, le modalità ed i termini di pagamento, l'applicazione di penali in caso di inadempimento contrattuale. La medesima lettera d'invito può contenere la previsione della facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di addivenire alla stipula di un nuovo contratto, alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. Le ditte debbono essere, inoltre, obbligatoriamente informate della possibilità, in capo all'Amministrazione, di procedere ad una negoziazione dei contenuti contrattuali con il miglior offerente, previa verifica del possesso dei

requisiti dallo stesso dichiarati. Di tale ulteriore trattativa deve essere dato atto in apposito verbale, sottoscritto dalle parti.

5. Le offerte redatte in carta da bollo, sono presentate in busta chiusa riportante l'oggetto della prestazione ed inviate o recapitate direttamente all'Ufficio interessato.

6. Il responsabile unico del procedimento verifica, in contraddittorio con le imprese interessate, la congruità delle offerte che presentino, a suo insindacabile giudizio, carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione richiesta, procedendo, se del caso, all'esclusione delle stesse.

7. L'affidamento dei lavori può essere disposto anche in presenza di una sola offerta valida.

8. L'eventuale subappalto è regolato dalle disposizioni contenute nell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale).

9. L'atto di cottimo, sottoscritto dalle parti, contiene le indicazioni minime previste dall'articolo 67, comma 5, del Regolamento di attuazione della legge regionale 14/2002, non è soggetto ad approvazione ed è assoggettato al regime di registrazione fiscale solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR 131/1986.

Art. 8

(Lavori d'urgenza e di somma urgenza)

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori sia determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, quali le circostanze definite dalla legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69 (Interventi d'urgenza per opere e lavori di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana), questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale è compilato da un tecnico ed è trasmesso con una perizia estimativa al Servizio competente per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

2. In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, contestualmente alla redazione del verbale è disposta l'immediata esecuzione dei lavori in amministrazione diretta ovvero con affidamento diretto ad una o più imprese entro il limite di euro 200.000,00 IVA esclusa o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori è redatta una perizia giustificativa degli stessi che viene trasmessa, unitamente al verbale di somma urgenza, al Servizio competente per la copertura della spesa e l'approvazione dei lavori.

Art. 9
(Contabilità dei lavori in economia)

1. I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati secondo le procedure indicate dagli articoli 117 e seguenti del Regolamento di attuazione della legge regionale 14/2002.

Art. 10
(Pagamento spese nell'ambito dei lavori eseguiti in amministrazione diretta)

1. I pagamenti relativi alle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli ed altro, sono effettuati direttamente ai fornitori, entro il termine prefissato dall'Amministrazione, decorrente dalla data di presentazione di regolari fatture, debitamente sottoscritte dalla Direzione lavori e vistate, per¹ conformità della prestazione, dal Responsabile unico del procedimento.

2. La conformità della prestazione è attestata² di norma in forma sintetica, mediante l'apposizione di un timbro.

3. (ABROGATO).³

Art. 11
(Pagamento spese per lavori eseguiti mediante cottimo)

1. I pagamenti relativi ai lavori eseguiti mediante cottimo sono effettuati in base a stati d'avanzamento ed all'emissione dei relativi certificati di pagamento.

2. La rata di saldo viene corrisposta dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, ove necessario, ed è subordinata all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva rilasciata dagli organi competenti.

3. I pagamenti sono effettuati nelle forme di legge, sulla base di regolari fatture debitamente sottoscritte dal Direttore dei lavori e vistate dal Responsabile unico del procedimento.

Art. 12

¹ Parole soppresse da art. 18, c. 1, DPRReg. 29/7/2009, n. 0214/Pres. (B.U.R. 12/8/2009, n. 32).

² Parole sostituite da art. 18, c. 2, DPRReg. 29/7/2009, n. 0214/Pres. (B.U.R. 12/8/2009, n. 32).

³ Comma abrogato da art. 36, c. 1, lett. dd), DPRReg. 29/7/2009, n. 0214/Pres. (B.U.R. 12/8/2009, n. 32).

(Varianti in corso d'opera)

1. Nell'ambito dell'esecuzione dei lavori a cottimo, qualora sia stato redatto apposito progetto, le varianti in corso d'opera sono disciplinate dall'articolo 27 della legge regionale 14/2002 e dall'articolo 83 del relativo Regolamento di attuazione.

2. Nell'ipotesi di esecuzione dei lavori in amministrazione diretta e di lavori a cottimo sulla base di una perizia sommaria di spesa, il responsabile unico del procedimento può autorizzare variazioni quantitative e qualitative, entro l'importo impegnato. Qualora si verifichi eccedenza di spesa rispetto all'importo preventivato, il responsabile unico del procedimento presenta apposita perizia suppletiva, previa verifica dell'effettiva copertura finanziaria.

3. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare i limiti di euro 200.000,00 IVA esclusa.

Art. 13
(Collaudo dei lavori)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2, della legge regionale 14/2002, il certificato di collaudo è di norma sostituito da quello di regolare esecuzione e deve essere comunque emesso entro il termine di tre mesi dalla data di ultimazione lavori per i lavori eseguiti a cottimo ed entro il termine di tre mesi dalla data dell'ultimo pagamento effettuato per i lavori eseguiti in amministrazione diretta.

2. Esso conserva carattere provvisorio per due anni dalla data di emissione.

Art. 14
(Garanzie)

1. I soggetti che concorrono per l'affidamento di lavori o di prestazioni in economia sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria.

2. I soggetti affidatari di lavori a cottimo d'importo superiore ad euro 50.000,00 IVA esclusa, al netto del ribasso di gara, sono obbligati a costituire garanzia in una delle seguenti forme alternative:

- a) in contanti mediante assegno circolare, bonifico bancario, versamento in conto corrente postale;
- b) fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, conforme alle prescrizioni dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie).

3. Per le imprese certificate ai sensi dell'articolo 8, comma 11-quater della legge 109/1994, la garanzia fideiussoria è ridotta del 50 per cento.

Art. 15
(Inadempimenti)

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui viene affidata l'esecuzione dei lavori o l'acquisizione di beni e servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nell'atto di cottimo o nella lettera d'ordinazione.

2. L'Amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro o la fornitura del bene o del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione stessa, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

3. Nel caso d'inadempimento grave, l'Amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, comunque, il risarcimento dei danni subiti.

Art. 16
(Norme finali)

1. L'esecuzione dei lavori in economia è assoggettata alla normativa vigente dettata in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge regionale 14/2002, nel relativo regolamento di attuazione nonché nel capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0166/Pres.

Art. 17
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.